

Procedura aperta per l'affidamento in appalto  
servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti  
semaforici del Comune di Copparo tramite contratto di rendimento energetico

## RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RISPOSTE

Aggiornato al 06/05/2016

### **Richiesta Chiarimento n. 1**

Fra i requisiti di capacità tecnica professionale richiesti è previsto che il partecipante debba “avere eseguito “servizi analoghi nel settore oggetto della gara, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del Bando di gara, per un importo complessivo di almeno 1.200.000 euro (IVA esclusa)”. E’ altresì specificato che “per servizi analoghi nel settore oggetto della gara si intendono servizi di gestione della pubblica illuminazione associati a fornitura di energia elettrica e interventi di riqualificazione energetica impiantistica degli impianti di illuminazione pubblica”.

Da un lato, trattandosi di requisito di capacità tecnica, “ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 163/2006”, pare che il riferimento sia da farsi alla previsione di cui al medesimo art. 42, comma 1, lett. a). Tale articolo, comunque, non fa riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati, bensì, più semplicemente, agli ultimi tre anni. In effetti, il possesso di tale requisito non appare dimostrabile per il tramite del bilancio aziendale, bensì per il tramite di contratti, fatture e/o dichiarazioni rilasciate dalle Stazioni Appaltanti.

Si chiede, pertanto, conferma che il riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari vada in realtà inteso come fatto agli ultimi tre anni dal momento della pubblicazione del Bando di gara.

Non risulta poi chiara alla scrivente quale sia la corretta definizione di “servizi analoghi nel settore oggetto della gara”. Poiché, tuttavia, la formulazione risulta pressoché identica a quella contenuta nel Disciplinare della gara Consip servizio luce 4, capitolo Premessa, la scrivente presume che vadano applicate le medesime prescrizioni, che nel seguito si riproducono, intendendosi pertanto per “servizi analoghi” :

- *esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica (incluse le gallerie) – interventi di riqualificazione energetica, interventi di adeguamento a norma e tecnologici- eventualmente comprensivo della fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento dei suddetti impianti (Servizi integrati assimilabili al Servizio Luce, così come inteso nella presente Documentazione di Gara);*
- *esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici- interventi di riqualificazione energetica, interventi di adeguamento a norma e tecnologici – comprensivo della fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento dei suddetti impianti (Servizio integrati assimilabili al Servizio Semaforico, così come inteso nella presente Documentazione di Gara);*
- *gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria (rifacimento, ammodernamento, ristrutturazione, messa a norma) di impianti elettrici, semaforici e di illuminazione;*
- *progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione finalizzati al conseguimento dell’efficienza energetica per impianti di illuminazione pubblica e semaforici;*
- *servizi di Governo:*
  - *Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica;*
  - *Costituzione del Sistema Informativo;*

- Call Center;
- Programmazione e controllo operativo.

Ciò premesso, si chiede conferma alla Stazione Appaltante se, nell'identificazione del fatturato specifico, vadano prese in considerazione le medesime prescrizioni del Disciplinare Consip sopra citato o, in caso contrario, di chiarire quali siano le prestazioni effettivamente da considerare.

### Risposta

**RE1: Si conferma quanto indicato all'art. 7.4 lettera A) in cui si fa riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del Bando. Ciò significa che il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato per gli anni 2013, 2014, 2015.**

**RE2: Al fine di soddisfare il requisito specificato all'art. 7.4 lettera A) è necessario che i "servizi analoghi al settore della gara" siano riconducibili a quelli indicati nell'art. 3 e sotto articoli, e art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il requisito potrà essere dimostrato provando di aver eseguito, all'interno dello stesso contratto, attività di gestione impianti riconducibili, a quanto indicato nell'art. 3 Capitolato Speciale d'Appalto; all'interno del contratto a cui fanno riferimento, queste attività dovranno essere associate sia ad attività di fornitura di energia elettrica per gli impianti stessi, sia ad attività di riqualificazione impianti riconducibili a quanto indicato nell' art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.**

### **Richiesta di Chiarimento n. 2**

Il Disciplinare di gara, al punto 8.3, prevede, fra l'altro, che:

- *i requisiti di cui al punto, 7.1 lettera B) (attestazioni SOA per la categoria OG10 Cat. IV) devono essere posseduti dalla/e impresa/e del Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per la quale sono richieste tali abilitazioni o qualificazioni*
- *i requisiti di cui ai punti 7.3. lettera A) ( capacità economico e finanziaria) e 7.4 lettera A) e lettera B) (capacità tecnico-professionale) dovranno essere posseduti e dichiarati dal Raggruppamento nel suo insieme.*

*I Concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento e devono possedere requisiti di qualificazione almeno pari a tale percentuale.*

Non risulta chiaro alla scrivente ditta se il possesso dei "requisiti di qualificazione almeno pari" alla quota di partecipazione al RTI vada inteso con riferimento alla sola attestazione SOA in Cat. OG10 oppure se debba essere riferito anche ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico- professionale, in quanto è altrimenti previsto che "dovranno essere posseduti e dichiarati dal Raggruppamento nel suo insieme".

### Risposta

**Si conferma quanto indicato all'art. 8.3 del Disciplinare di gara**

**Nel caso dei requisiti inerenti le attestazioni SOA per la categoria OG10 Cat. IV:**

- *i requisiti di cui al punto, 7.1 lettera B) (attestazioni SOA per la categoria OG10 Cat. IV) devono essere posseduti dalla/e impresa/e del Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per la quale sono richieste tali abilitazioni o qualificazioni*

**Come indicato, i requisiti inerenti le attestazioni SOA per la categoria OG10 Cat. IV, devono essere posseduti dalla/e impresa/e del Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per la**

quale sono richieste tali abilitazioni o qualificazioni, quindi come indicato all'art. 2, le specifiche attività consistono nei lavori di riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico (vedi art. 1.1.2 Capitolato Speciale d'Appalto).

Nel caso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e capacità tecnico-professionale si conferma quanto indicato nell'articolo:

- *i requisiti di cui ai punti 7.3. lettera A) (capacità economico e finanziaria) e 7.4 lettera A) e lettera B) (capacità tecnico-professionale) dovranno essere posseduti e dichiarati dal Raggruppamento nel suo insieme.*

*I Concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento e devono possedere requisiti di qualificazione almeno pari a tale percentuale.*

### **Richiesta di Chiarimento n. 3**

In riferimento ai requisiti per la partecipazione alla gara, così come riportato al punto 7.1 del disciplinare di gara è richiesto: “ possesso della Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001 per attività inerenti l'oggetto della presente gara.”

Si fa presente però che la certificazione è legata agli aspetti propri dell'organizzazione aziendale, validi, quindi per ogni settore merceologico (infatti nel certificato, è riportata la seguente dicitura “*La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207.*”

Pertanto si richiede se è possibile la partecipazione alla gara da parte di un'impresa che ha la Iso 9001/2008 settore EA28 non riferita ad attività inerenti la pubblica illuminazione utilizzando l'istituto dell'avvalimento per il requisito della certificazione Iso specifica per attività inerenti l'oggetto della gara.

Si sottolinea che ci sono diversi pareri a tal riguardo da parte dell'Avcp che sconsigliano le stazioni appaltanti a richiedere certificazioni Iso specifiche per gli appalti e che la giurisprudenza (attraverso alcune sentenze del consiglio di stato), abbia più volte ribadito che il certificato di qualità può essere oggetto di avvalimento.

### **Risposta**

**Si specifica che ai fini di dimostrare il possesso del requisito relativo alla Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001, è sufficiente che il concorrente posseda la certificazione in un settore merceologico inerente l'oggetto della gara. Si ritengono inerenti l'oggetto della gara i settori merceologici EA 28 “Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”, EA 28a “Imprese di costruzione e manutenzione”, EA 28b “Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti”. Per quanto riguarda l'avvalimento del requisito relativo al possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001, come si può desumere dall'art. 9 del Disciplinare di gara, si specifica che il requisito non può essere soddisfatto ricorrendo all'avvalimento.**

### **Richiesta di Chiarimento n. 4**

Con riferimento a quanto specificatamente previsto dal C.S.A. all'art. 9 pag. 42, siamo a chiedere di confermare che la Polizza Assicurativa che dovremmo presentare in caso risultassimo aggiudicatari, sia una polizza che copre la responsabilità civile.

In caso alternativo si chiede conferma che tale polizza possa essere di tipo CAR e di precisare le somme assicurate per le partite relative alle opere partita 1 (pari al valore dei lavori), la durata effettiva dei lavori, preesistenze partite 2 e demolizione e sgombero partita 3 e di confermare che il massimale per la

responsabilità civile per danni causati a terzi debba avere un minimo di €. 1.600.000,00 senza ulteriore limite per singolo sinistro.

#### Risposta

Le garanzie assicurative richieste all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto possono essere soddisfatte presentando le seguenti polizze assicurative:

Polizza assicurativa per responsabilità civile con massimale conforme a quanto indicato all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Polizza tipo C.A.R. per la realizzazione degli "interventi iniziali" di riqualificazione impiantistica ed energetica.

Polizza tipo C.A.R. per le attività di fornitura di energia elettrica, gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento.

Per quanto riguarda gli importi, si può far riferimento a quanto desumibile dalla documentazione posta a base di gara, in particolare, nell'Allegato D Offerta Economica e nel documento "Elaborato D 07 PROGETTO DEFINITIVO: Quadro economico riassuntivo" dell'Allegato Progetto definitivo

#### Richiesta di Chiarimento n. 5

Potete rendere disponibile planimetria/cartografia rappresentante gli impianti in formato editabile?

#### Risposta

In data 21/04/2016 è stato pubblicato sul sito della società [www.patrimoniocopparo.it](http://www.patrimoniocopparo.it) nella sezione Bandi tra gli allegati della gara "Procedura aperta per l'affidamento in appalto servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici del Comune di Copparo tramite contratto di rendimento energetico" anche la cartografia in formato editabile (formato \*.dwg)

#### Richiesta di Chiarimento n. 6

Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare di gara all'art. 12 "garanzie a corredo dell'offerta" (pag. 10), siamo a chiedere di confermare che la garanzia da presentare in sede di offerta debba essere rilasciata in conformità con quanto stabilito dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e non SCHEMA TIPO 1.1 di cui al D.M. 12/04/2004 n. 123.

#### Risposta

L'utilizzo dello schema TIPO 1.1 del DM n. 123/2004 è ammissibile qualora ricomprenda al suo interno quanto considerato nell'art. 75 del D.lgs. n.163/2006 i cui dettagli sono specificati nei paragrafi dell'art. 12 del Disciplinare di gara riportati a seguito:

*"La garanzia deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.*

*La garanzia deve avere validità, pena l'esclusione, per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.*

*La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.*

*L'offerta del concorrente è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 qualora*

*l'offerente risultasse affidatario, dando atto, anche ai sensi dell'art.123 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. che la stessa viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse (rif. Art. 7 "CAUZIONE DEFINITIVA" del Capitolato Speciale d'Appalto)."*

#### **Richiesta di Chiarimento n. 7**

Si richiede conferma che, in relazione al criterio Id.1: Maggior risparmio energetico annuale ottenibile con l'installazione di apparecchi illuminanti a maggior efficienza di quelli previsti nell'Allegato Progetto definitivo, il "maggior risparmio energetico" riconosciuto al fine della valutazione sia solo quello ottenibile grazie all'installazione di apparecchi illuminanti più efficienti rispetto quelli previsti nell'Allegato Progetto Definitivo, mantenendo però inalterate le categorie illuminotecniche di riferimento già studiate e definite nel progetto definitivo posto a base di gara.

#### **Risposta**

**Come tecnicamente desumibile dalle indicazioni inerenti il criterio Id.01 del disciplinare di gara, è necessario rispettare le categorie illuminotecniche definite nella documentazione dell'Allegato progetto definitivo.**

#### **Richiesta di Chiarimento n. 8**

Vista la complessità progettuale e con il fine di redigere la migliore offerta tecnico ed economica per l'ente, siamo a richiedere la possibilità di prorogare il termine per di scadenza per la presentazione delle offerte di un periodo pari almeno a 15 giorni solari

#### **Risposta**

**Si ritengono congrui i termini fissati per la presentazione dell'offerta, pertanto la richiesta non è accolta.**

#### **Richiesta di Chiarimento n. 9**

La Società Patrimonio Copparo s.r.l., per quanto consta, è società sottoposta a "controllo analogo" da parte del Comune di Copparo.

Trattasi, in ogni caso, di azienda sottoposta alle norme del Codice Civile, in particolare dall'art. 2449, oltre che dalle ulteriori norme compatibili in materia di società. In sostanza, la partecipazione e il ruolo del Comune di Copparo non snatura la struttura giuridica della s.r.l. e non ne altera le regole di funzionamento, in quanto l'art. 2449 non ha introdotto un nuovo tipo societario, bensì ha introdotto delle mere deroghe alla disciplina codicistica.

Secondo quella che pare essere la prevalente giurisprudenza in materia, la scelta del Comune di Copparo di gestione del servizio per il tramite di società di capitali – e quindi di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico – comporta che detta società assuma i rischi connessi all'eventuale insolvenza, ivi inclusa la sottoposizione alle procedure in materia fallimentare. Ciò anche con riferimento agli operatori economici che entrano in rapporto con la società.

Tale circostanza assume ancor maggiore rilevanza nel caso specifico, in quanto i lavori da svolgere (e la successiva gestione) nel settore del servizio di illuminazione pubblica costituiscono una cd. "opera fredda", nel senso che dalla stessa non è in alcun modo recuperabile dal mercato alcuna risorsa; in sostanza, il Comune di Copparo è tenuto ad erogare a Patrimonio Copparo s.r.l. le risorse per garantire la gestione del servizio.

Risulta che i rapporti fra il Comune di Copparo e Patrimonio Copparo s.r.l. siano regolati dal Contratto di servizio rep. n. 14831 del 18/07/2008 e dai successivi aggiornamenti, con scadenza dell'affidamento del servizio a tutto il 31/12/2040 e con versamento alla società di un corrispettivo annuo per la gestione del

servizio di illuminazione pubblica e la gestione degli impianti semaforici. È evidente che l'affidabilità economica-finanziaria di Patrimonio Copparo s.r.l., anche per l'appaltatore che finanzia le opere iniziali di riqualificazione, deriva sostanzialmente dal contenuto dei contratti di servizio col Comune di Copparo che, in ultima istanza, è o dovrebbe essere il "garante" della posizione finanziaria e della solvibilità di Patrimonio Copparo s.r.l., quantomeno in una "opera fredda" come sono gli impianti di illuminazione pubblica. Ciò anche perché il servizio di illuminazione pubblica non è interrompibile da parte dell'appaltatore in caso di mancato o ritardato pagamento dei canoni.

Si chiede pertanto di essere messi a conoscenza – anche per il tramite della messa a disposizione della documentazione inerente – del contenuto del contratto di servizio fra il Comune di Copparo e Patrimonio Copparo s.r.l. e dei suoi aggiornamenti, ivi incluso il corrispettivo annuo che viene versato dall'ente pubblico. Si chiede inoltre ogni più opportuna delucidazione relativa all'eventuale posizione di garanzia (o "patronaggio") del Comune di Copparo in relazione al mantenimento della solvibilità di Patrimonio Copparo s.r.l. con riferimento non solamente al servizio di illuminazione pubblica, ma anche alla società nel suo complesso.

### **Risposta**

**Per ciò che attiene al quesito sottoposto si fa presente che nella procedura di gara in oggetto non è prevista la condivisione della documentazione richiesta. La documentazione disponibile rimane tutta quella desumibile dall'Albo Pretorio del Comune di Copparo.**

### **Richiesta di Chiarimento n. 10**

Con riferimento a quanto specificamente previsto nel Disciplinare a pag. 19 p. Id. 4.1) siamo a chiedere di confermare se è sufficiente presentare una dichiarazione rilasciata dal fornitore di energia che, con riferimento ad uno specifico contratto di fornitura, certifica la provenienza da FER dell'energia fornita.

### **Risposta**

**Come indicato nel Disciplinare in merito al sub-criterio id.4 punto 1, la documentazione richiesta consiste nella dichiarazione del Legale Rappresentante dell'offerente ad impegnarsi a fornire agli impianti in oggetto del servizio solo ed esclusivamente energia elettrica certificata come proveniente da fonti energetiche rinnovabili, specificando che la certificazione dovrà essere tra quelle riconosciute dal GSE.**

### **Richiesta di Chiarimento n. 11**

Nei documenti di gara relativamente alla revisione dei prezzi si fa riferimento ai valori di Mercato di Maggior Tutela, Tale riferimento oltre ad essere significativamente scorrelato dai prezzi di approvvigionamento degli operatori di libero mercato a cui accederà l'Appaltatore sarà eliminato dal 1° Gennaio 2018, come ampiamente anticipato dall'AEEGSI. Si chiede pertanto, al fine di garantire la chiarezza e l'applicabilità della formula revisionale anche dopo il 1° Gennaio 2018 e poter garantire la correlazione all'Appaltatore le variazioni del Mercato elettrico e la tariffa revisionata, di sostituire il riferimento per la revisione dei prezzi con PUN e oneri di sistema o altro indice che garantisca maggiore correlazione con il mercato e maggiore durata nell'applicazione dello stesso.

### **Risposta**

**La richiesta non può essere accolta.**

### **Richiesta di Chiarimento n. 12**

Art. 4.2. Certificazione dei titoli di efficienza energetica

La normativa vigente, presenta limiti per l'ottenimento dei Titoli di efficienza energetica, più stringenti rispetto a quelli indicati nella normativa citata nel capitolato. Chiediamo dunque di confermare che il mancato ottenimento, non sia imputabile all'appaltatore, oltre per i casi di cui all'art. 4.2 anche quando:

1. Lo stato attuale del parco di illuminazione pubblica dell'ente non dia la possibilità di accedere al meccanismo di incentivazione
2. tra la data di presentazione dell'offerta e quella di collaudo lavori, subentrino aggiornamenti normativi che non consentano l'accesso all'incentivo con le tecnologie di efficienza energetica definite in gara.

### **Risposta**

**Come desumibile dagli art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, in merito alla certificazione dei Titoli di Efficienza Energetica, all'Aggiudicatario è richiesto di predisporre la necessaria documentazione tecnica già in fase di progettazione esecutiva. I rapporti con l'organismo competente per la certificazione saranno curati dall'Amministrazione.**